

La nuova Costituzione cubana: gattopardismo o evoluzione?

di Lorenzo Cuocolo

1. *La riforma costituzionale del 2019: ragioni e prospettive* – Con la riforma del 2019, Cuba si appresta ad avere la sua quinta Costituzione, dopo quelle del 1869, 1901, del 1940 e del 1976. A ben centocinquanta anni dalla prima Costituzione “mambisa” di Guáimaro, arriva un nuovo testo, che modifica oltre il novanta per cento degli articoli della Costituzione finora vigente. La riforma, cioè, sostituisce la Costituzione comunista del 1976, già modificata sensibilmente nel 1992 e nel 2002. Si trattava della Carta fondamentale voluta da Fidel Castro, redatta allora da una Commissione scelta dal Líder Máximo e presieduta da Blas Roca. L’ispirazione di allora era la Costituzione sovietica, ed i correlati principi marxisti-leninisti.

Già ad una lettura superficiale del nuovo testo costituzionale si comprende come i principi di fondo dello Stato cubano non vengano messi in discussione. Anzi, il Preambolo ha cura di precisare che il popolo cubano è guidato “por lo más avanzado del pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista cubano, latinoamericano y universal, en particular por el ideario y ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin”. Nulla cambia, dunque, fatta salva l’aggiunta di Fidel Castro fra i numi tutelari della visione cubana dello Stato e della società.

Si può dunque dire che la riforma non rappresenti una “rottura costituzionale” nell’ordinamento cubano, confermando i principi socialisti. Questi, con la Disposición especial introdotta nel 2002, sono stati dichiarati irrevocabili (in quanto “digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos”).

Tale impostazione trova una più dettagliata declinazione nel testo costituzionale, dove è possibile ritrovare alcuni dei caratteri tipicamente socialisti che già caratterizzavano la Costituzione del 1976. All’art. 5, in particolare, si afferma che “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. La

formulazione è sostanzialmente identica a quella della Costituzione precedente, compresa la successiva specificazione che il Partito comunista deve organizzare e orientare gli sforzi comuni “en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

L’esplicita tensione verso la società comunista, in verità, non era presente nel testo base sottoposto a consultazione popolare. Si parlava solo di socialismo, uguaglianza e sostenibilità, con una sorta di “rebranding” che, evidentemente, non ha convinto. Il riferimento al comunismo, dunque, è stata reintrodotta nel testo approvato in via definitiva, eliminando ogni dubbio sull’impostazione ideologica dello Stato cubano.

Ciò ha trovato conferme nelle dichiarazioni dei massimi leader cubani, a cominciare dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che ha confermato il cammino verso il comunismo dell’ordinamento cubano ed ha conseguentemente escluso qualsiasi possibile apertura al capitalismo. La riforma, dunque, serve a ratificare le conclusioni della VI e VII Conferenza del Partito comunista e rappresenta un’evoluzione in continuità del sistema istituzionale.

Il Partito comunista cubano, dunque, è ancora una volta concepito come partito unico e avanguardia delle masse. Come nella tradizione delle Costituzioni socialiste, viene mantenuta una volontaria ambiguità tra il ruolo del partito ed il ruolo dello Stato. Ciò, tuttavia, non impedisce di ritenere che l’elaborazione del Partito debba prevalere sull’organizzazione statale e che, pertanto, il Partito non possa essere limitato nemmeno dalle previsioni costituzionali.

XII

In via di prima approssimazione, dunque, la nuova Costituzione cubana mantiene le caratteristiche tipiche del modello socialista e il nuovo ordinamento che disegna non è garantito da un doppio livello di legalità, che consenta alle previsioni costituzionali di prevalere sulla volontà elaborata dal Partito unico ed espressa con leggi ordinarie.

Il nuovo ordinamento disegnato dalla Costituzione del 2019 è dunque ancora improntato ad un forte positivismo giuridico, nel senso che le previsioni costituzionali non hanno una reale coerenza se non nei limiti in cui sono attuate e sviluppate dalle leggi. La mancanza di un Tribunale costituzionale e il dominio del Partito comunista sugli organi costituzionali (a cominciare dall’Assemblea nazionale), impediscono di leggere la nuova Costituzione cubana secondo i canoni del costituzionalismo liberale.

Alcuni commentatori hanno perciò parlato di un “gattopardismo costituzionale”, dal momento che il massiccio intervento di riforma non avrebbe, di fatto, modificato nulla. Come si vedrà nel seguito, è probabilmente più corretto parlare di una evoluzione in continuità. Se, infatti, è ben vero (ed anzi è orgogliosamente dichiarato) che i principi ispiratori della nuova Costituzione restano quelli “rivoluzionari” della Costituzione precedente, non si può negare che – all’interno di questa specifica impostazione socialista, dalla quale non si può ovviamente prescindere nel corso dell’analisi – il nuovo testo

apporti significative modifiche, sia sotto il profilo della forma di governo, sia sotto il profilo della visione economica, sia sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali.

2. *Il procedimento di revisione: una riforma partecipata* – Prima di entrare nel dettaglio delle novità sostanziali contenute nel nuovo testo costituzionale, è bene soffermarsi sul procedimento di revisione. Quanto previsto dall'art. 137 della vecchia Costituzione è stato seguito solo in parte. La norma sulla revisione costituzionale, infatti, prevedeva che le riforme più importanti necessitassero di una votazione a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nazionale, seguita da un referendum di ratifica. Come si vedrà, il percorso che ha portato all'adozione della nuova Costituzione ha altresì previsto una previa elaborazione del progetto da parte di una apposita Commissione e una complessa fase di consultazione popolare, entrambe non previste dalla procedura di revisione.

Il procedimento di revisione ha visto come punto di partenza l'elaborazione di un testo base ad opera di una Commissione di trentatré persone non elette, guidate da Raúl Castro. La Commissione di riforma, a partire dal 2013, ha lavorato a porte chiuse e questo ha suscitato critiche da parte di alcuni osservatori, che hanno stigmatizzato la scarsa democraticità alla radice del percorso di riforma.

Il testo base è stato sottoposto all'Assemblea nazionale del potere popolare, che lo ha approvato all'unanimità il 22 luglio 2018. È stata quindi messa a punto una innovativa procedura di consultazione popolare, una sorta di "débat public", che ha coinvolto l'intera Isla Grande. Le fonti ufficiali parlano di oltre centoventimila dibattiti pubblici tra i cittadini cubani, svolti presso scuole, teatri ed altri luoghi di aggregazione, volti ad elaborare possibili emendamenti al testo base.

Le proposte di emendamento – ovviamente non vincolanti – sono state esaminate dall'Assemblea nazionale che, nel dicembre 2018, ha approvato il testo definitivo, poi sottoposto a referendum popolare, che si è svolto il 24 febbraio 2019.

La partecipazione al voto è stata massiccia, ma non quanto era lecito aspettarsi, secondo la tradizione cubana. Oltre settecentomila cubani, infatti, hanno disertato le urne. I voti a favore del nuovo testo costituzionale sono stati attorno all'85%, con una buona percentuale di voti contrari (circa il 9%) e di astenuti. Da quanto emerge dalle cronache cubane, il voto contrario sarebbe ascrivibile soprattutto ai giovani delle grandi città, che più degli altri subiscono l'influenza del mondo occidentale. Per rendersi conto del significato del voto, basti ricordare che la Costituzione precedente era stata approvata dal 98% della popolazione.

Tornando alla procedura di consultazione, si può dire che essa rappresenti comunque un'importante innovazione nel tentativo di stabilire un maggiore coinvolgimento nei procedimenti decisionali. L'alta partecipazione ai

dibattiti sul territorio conferma il gradimento del popolo cubano per il metodo seguito. Si deve poi aggiungere che la possibilità di proporre emendamenti è stata estesa anche ai cubani espatriati (ma non anche il voto referendario).

Quanto agli effetti della consultazione, solo alcuni emendamenti sono stati accolti nel testo finale. Quello più discusso, sul quale si tornerà in seguito, ha riguardato l'attenuazione della previsione di matrimonio same-sex, in origine previsto come concreta possibilità per i cubani. Parimenti importante è stata la reintroduzione di un espresso riferimento alla società comunista, che – come già detto – non era più prevista nel testo base (a differenza della Costituzione del 1976).

Vi sono, poi, alcuni emendamenti che non sono stati accolti nel testo finale. Quello più rilevante riguardava l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Il testo finale ha previsto invece l'elezione di secondo grado da parte dell'Assemblea nazionale, confermando così quanto già disposto dal testo base sottoposto a consultazione.

In conclusione, il procedimento di consultazione popolare merita di essere segnalato come una significativa innovazione, avendo favorito un dibattito pubblico che – sicuramente – ha dato la sensazione di una adozione partecipata del nuovo testo costituzionale. E qualche effetto concreto si è prodotto. Tuttavia, la mancanza di qualsiasi vincolo per l'Assemblea nazionale di approvare gli emendamenti proposti ha lasciato la responsabilità ultima del testo adottato sull'organo legislativo, strettamente dipendente dalla volontà del Partito comunista cubano.

3. *L'esplosione della forma di governo* – La Costituzione del 1976 era largamente incentrata sulla figura del Consiglio di Stato, il cui presidente era, al tempo stesso, capo dello Stato e del Governo, oltre che Comandante delle forze armate.

La forma di governo era dunque quella classica degli ordinamenti socialisti, dove l'Assemblea popolare provvedeva ad eleggere un Presidium, teoricamente revocabile dalla medesima Assemblea.

Questo impianto era del tutto calzante con il regime cubano, dove la figura di Fidel Castro ha per decenni guidato la vita politica e istituzionale, assommando sia la carica di Presidente del consiglio di Stato, sia quella di primo segretario del Partito comunista cubano. La scomparsa del Líder Máximo, tuttavia, ha indotto il fratello Raúl e gli attuali dirigenti del Partito ad optare per una soluzione “esplosa”, ponendo così fine, almeno sotto il profilo formale, alla concentrazione di tutto il potere esecutivo in capo ad una sola persona.

La nuova Costituzione, infatti, introduce sia la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia la figura del Presidente della Repubblica, che affiancano il Presidente del Consiglio di Stato.

Più in dettaglio, l'art. 107 del nuovo testo prevede che l'Assemblea nazionale elegga, fra i propri deputati, il Consiglio di Stato. Questo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale stessa (art. 121).

Il Consiglio di Stato è responsabile davanti all'Assemblea nazionale e può essere da questa revocato. Non possono farne parte i componenti del Consiglio dei Ministri. Svolge le principali funzioni dell'Assemblea nazionale – e segnatamente quelle legislative – nei periodi intercorrenti tra una sessione e l'altra di quest'ultima. Nonostante la formale responsabilità del Consiglio di Stato davanti all'Assemblea, nei fatti sarà il primo a condizionare l'attività della seconda, potendo di fatto disporre dell'ordine del giorno dei lavori parlamentari.

Come già accennato, la nuova Costituzione introduce la figura del Presidente della Repubblica, che è formalmente indicato come “Jefe del Estado” (art. 125). Si tratta dell'organo monocratico più rilevante, dotato di funzioni esecutive e, soprattutto, Comandante delle forze armate e responsabile della sicurezza nazionale (art. 128).

Anche il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea nazionale fra i suoi deputati, per un mandato di cinque anni. È importante notare come la nuova Costituzione fissi due limiti ai mandati presidenziali: anzitutto non possono essere svolti più di due mandati consecutivi (art. 126, c. 3); inoltre, al momento dell'elezione, il Presidente non può avere più di sessant'anni (art. 127, c. 2).

Fra i compiti del Presidente spicca quello di presentare all'Assemblea nazionale i nominativi del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri. Il Consiglio dei ministri, dunque, è anch'esso designato dall'Assemblea nazionale (anche se, almeno in questo caso, i nominativi non devono essere scelti fra i deputati, fatta eccezione per il Presidente del Consiglio) e ad essa rende conto. L'art. 133 lo definisce massimo organo esecutivo e amministrativo della Repubblica, anche se una lettura congiunta dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei ministri lascia immaginare che il vero leader del potere esecutivo sarà il primo, con una prevedibile torsione presidenziale della forma di governo ed una conseguente potenziale frizione tra la figura del Presidente della Repubblica e quella del Presidente del Consiglio di Stato.

Il rischio di scontri istituzionali, difficilmente risolvibili, trova conferma in due previsioni costituzionali che, da un lato, consentono al Consiglio di Stato di sospendere i decreti presidenziali ritenuti in contrasto con la Costituzione o con le leggi (art. 122, lett. h); dall'altro, consentono al Presidente della Repubblica di proporre la sospensione degli atti del Consiglio di Stato (e di altri organi) che siano contrari alla Costituzione, alle leggi, o agli interessi generali del Paese (art. 128, lett. n). Seppure la seconda previsione sia più sfumata, non attribuendo il potere di sospensione direttamente in capo al Presidente della Repubblica, si deve ritenere che questo sistema di controlli

incrociati (teoricamente supplente dell'assenza di un controllo di costituzionalità) possa generare crisi di sistema.

Il nuovo assetto, dunque, prevede una moltiplicazione degli organi costituzionali che, per l'effetto, è destinata a produrre una certa distinzione tra potere legislativo ed esecutivo. Sarebbe eccessivo ragionare di una vera e propria separazione dei poteri, che è estranea alla concezione socialista della forma di governo. In effetti, il fulcro rimane l'Assemblea nazionale, composta da deputati eletti nelle liste del partito unico. Certo è, però, che la personalità dei diversi soggetti che saranno chiamati a ricoprire le cariche di Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei ministri potranno, nei fatti, accentuare una distinzione tra organi che potrà ingenerare anche una più marcata distinzione tra funzioni.

Ciò trova una parziale conferma nell'art. 121 della nuova Costituzione, a tenore del quale i membri del Consiglio dei ministri non possono essere membri del Consiglio di Stato, confermando dunque l'idea di una distinzione non solo formale tra l'organo di vertice del legislativo e l'organo titolare del potere esecutivo. Questa previsione è tuttavia attenuata da quelle di segno contrario che prevedono l'obbligo di scegliere tanto il Presidente della Repubblica (art. 126), quanto il Presidente del Consiglio (art. 143), tra i deputati dell'Assemblea nazionale.

In questo inedito quadro "pluralista" non è da scordare un elemento centrale: il ruolo, cioè, che sarà chiamato a giocare il Partito comunista cubano, definito dall'art. 5 della Costituzione come superiore forza dirigente dello Stato. Non è da escludere, pertanto, che il frazionamento del potere istituzionale, soprattutto nell'ipotesi di figure di vertice di scarsa personalità, possa produrre come effetto ultimo il rafforzamento ulteriore del potere esercitato dal partito unico, il cui primo segretario rimane Raúl Castro.

4. *La Costituzione economica* – Uno dei criteri di valutazione della nuova Costituzione cubana non può che riguardare la dimensione economica. Se, infatti, è piuttosto scontata la conferma dell'impostazione socialista dello Stato, non altrettanto può dirsi per la Costituzione economica, considerando il grave periodo di crisi e la tenaglia che soffoca l'economia cubana, rappresentata, da un lato, dal tracollo dell'economia venezuelana, partner privilegiato di Cuba; dall'altro lato, dall'inasprimento delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump.

Come si vedrà, tuttavia, il nuovo testo costituzionale sembra contenere solo timide aperture verso il mercato, ancora troppo deboli per poter parlare del passaggio da un'economia socialista ad un'economia mista.

L'aspetto che, comprensibilmente, ha suscitato maggiore scalpore riguarda il riconoscimento costituzionale della proprietà privata. Mentre, infatti, la Costituzione del 1976 riconosceva il principio della "propiedad estatal socialista" (artt. 14 e 15) quale fondamento del sistema economico, lasciando margini assai risicati (e fortemente condizionati dalla legge

ordinaria) alla “*propriedad personal*”, la nuova Costituzione distingue tra proprietà “personale” e proprietà “privata”, definendo quest’ultima come la proprietà esercitata da persone fisiche o giuridiche sopra determinati mezzi di produzione (art. 22, lett. d). È anche interessante notare come la proprietà privata sia espressamente riconosciuta sia ai cittadini cubani sia agli stranieri, nell’evidente tentativo di favorire gli investimenti stranieri sull’isola.

Al di là dell’indubbio rilievo simbolico del debutto nella Costituzione cubana della proprietà privata, gli effetti pratici della riforma sono meno dirompenti di quanto possa apparire a prima lettura.

La Costituzione, infatti, non fa che ratificare una situazione già esistente nell’isola, oggetto di riforme legislative volute da Raúl Castro a partire dal 2010, tanto che si stima che oltre un milione di cubani ormai lavori nel settore privato (i cd. *cuentapropistas*).

Dall’altro lato, anche la nuova disciplina costituzionale, che pure assegna la medesima “dignità” a tutte le forme di proprietà, rimette alla legge la disciplina concreta della proprietà privata, aprendo così ad una possibile neutralizzazione della riforma costituzionale.

Un altro aspetto di grande rilievo riguarda l’ammissione, contenuta nell’art. 28 della nuova Costituzione, che gli investimenti stranieri rappresentano un “elemento importante para el desarrollo económico del país”. In virtù di ciò, tali investimenti sono favoriti e garantiti dallo Stato. La previsione, che rappresenta senz’altro un’innovazione rispetto al testo del 1976 (che nulla diceva in merito), è – a ben vedere – la ratifica a livello costituzionale di un’impostazione di politica economica già in fase di attuazione nel Paese, quantomeno a partire dalla legge del 2014, volta ad aumentare la sicurezza degli investimenti stranieri. Negli ultimi anni Cuba ha sperimentato diverse forme di attrazione di capitali esteri, come ad esempio la zona speciale di Mariel, che consente proprietà estere al 100%.

L’innalzamento del principio a livello costituzionale è la conferma che il governo cubano, pur nel formale rispetto dei principi socialisti, deve necessariamente favorire l’ingresso di capitali stranieri, per temperare gli effetti della crisi economica che stringe l’isola. La previsione costituzionale, tuttavia, ben poco potrà di fronte all’inasprimento delle restrizioni imposte dall’amministrazione americana.

Volendo dunque chiedersi se la nuova Costituzione cubana segni il passaggio da un sistema economico socialista ad un sistema economico misto, la risposta deve essere tendenzialmente negativa.

Sotto il profilo formale, infatti, si rinvencono numerose disposizioni che confermano l’impostazione socialista. È il caso dell’art. 18, che qualifica espressamente il sistema cubano come “*de economía socialista*”. Viene poi postulato il controllo del mercato in funzione degli interessi sociali, nonché il principio di pianificazione, quale elemento centrale dello sviluppo economico e sociale. In questo quadro, “*la empresa socialista*” è identificata quale soggetto principale dell’economia nazionale (art. 27).

Sotto il profilo sostanziale, poi, non vi sono garanzie per il libero mercato, né significativi riconoscimenti (fatti salvi quelli, già richiamati, sulla proprietà privata e sugli investimenti stranieri).

La potenziale evoluzione verso un'economia mista, dunque, è rimessa ai fatti e alle disposizioni speciali adottate dagli organi di governo, a conferma della limitata normatività di una Costituzione di impronta socialista.

5. *Le novità in tema di diritti* – Prima di affrontare le singole novità introdotte nella Costituzione cubana in tema di diritti e libertà è opportuno sottolineare come l'impianto di fondo non muti rispetto alla Costituzione del 1976. Da un lato, dunque, viene confermata la funzionalizzazione dei diritti individuali rispetto al perseguimento degli obiettivi dello Stato, sancita anche dalla previsione dell'art. 45, secondo la quale i diritti individuali possono essere limitati dalla sicurezza collettiva e dal benessere generale, nonché dal rispetto delle leggi. Dall'altro lato, mancano le tecniche di garanzia del costituzionalismo liberale: sia il doppio livello di legalità, sia l'indipendenza della magistratura.

Soffermandosi anzitutto su quest'ultimo aspetto, l'art. 149 della Costituzione conferma il principio elettivo dei magistrati e, in particolare, dispone che i giudici dei tribunali supremi siano eletti dall'Assemblea nazionale o dal Consiglio di Stato. Nonostante un timido riferimento all'indipendenza funzionale dei tribunali (art. 148), la derivazione dei giudici dalla scelta degli organi di governo rischia di svuotare di significato le numerose prescrizioni a garanzia dei diritti dei singoli.

E così, dunque, il diritto al giusto processo (art. 94), come la presunzione di innocenza (art. 95, lett. c), come il principio del giudice naturale (art. 95, lett. g) sono importanti riconoscimenti privi però di garanzie concrete.

La valutazione non cambia nemmeno di fronte al riconoscimento dell'*habeas corpus* (art. 96), che è stato salutato come una grande innovazione della Costituzione del 2019. In mancanza di una separazione tra i poteri, infatti, la riserva di giurisdizione contenuta nella disposizione in questione è sostanzialmente priva di effetti.

Simili conclusioni valgono anche per la previsione, introdotta dall'art. 95, lett. b), del diritto ad essere difesi da un avvocato. L'ordinamento cubano, infatti, prevede che gli avvocati debbano necessariamente appartenere ad un Ordine istituito dalle autorità. E molte organizzazioni internazionali, a cominciare da Amnesty International, hanno segnalato la dipendenza dell'Ordine dal Governo ed il conseguente rischio di un esercizio non imparziale della difesa dei cittadini in giudizio.

Passando alle previsioni sostanziali, la nuova Costituzione conferma l'impostazione tipicamente socialista, che vede un catalogo dei diritti molto ampio, comprendente sia diritti di libertà, sia diritti sociali. L'effettività di quasi tutte le previsioni costituzionali è rinviata all'attuazione legislativa. Vale,

tuttavia, una parziale eccezione per due dei diritti che tradizionalmente caratterizzano l'ordinamento cubano: la salute e l'istruzione.

Quanto alla tutela della salute (art. 72), la Costituzione fonda la responsabilità dello Stato di garantire un sistema universalistico, gratuito e liberamente accessibile. A tal fine è previsto che sia istituito un sistema sanitario per tutti i livelli di tutela. Quanto, invece, al diritto all'istruzione (art. 73), la Costituzione precisa che lo Stato deve garantire (e, dunque, istituire) un servizio di educazione scolastica gratuito, dalla prima infanzia all'alta formazione universitaria.

Con riferimento ai diritti individuali di libertà, merita di essere segnalata la parziale contraddizione in tema di libertà di manifestazione del pensiero e libertà di informazione. Se, infatti, l'art. 54 riconosce la libertà di pensiero, coscienza ed espressione, l'art. 55 prevede che la libertà di stampa si eserciti in conformità con la legge e con i fini della società. E, inoltre, che i principali mezzi di comunicazione siano esclusivamente di proprietà socialista. È di tutta evidenza come l'assetto concreto del sistema di informazione renda di fatto largamente incompiuta la promessa di libertà affermata dalla Costituzione.

Soffermandosi sui diritti di libertà collettivi, l'art. 56 della nuova Costituzione sottopone alle medesime, stingingenti limitazioni tanto la libertà di riunione, quanto quella di manifestazione, e quella di associazione. Viene infatti disposto che tali diritti siano garantiti solo se conformi alle prospettive previste dalla legge. Anche questa è una chiara funzionalizzazione delle libertà individuali agli obiettivi del socialismo e, ancora una volta, il rinvio alla legge svuota di contenuto prescrittivo la disposizione costituzionale.

L'esempio più chiaro di diritto funzionalizzato, tuttavia, è forse quello disciplinato dall'art. 79, riferito all'espressione culturale ed artistica. Se, infatti, si afferma che tutte le persone hanno diritto di partecipare alla vita culturale e artistica, viene poi precisato che lo Stato promuove la cultura in conformità con la politica culturale e le previsioni di legge, lasciando così una porta aperta a forme di censura e controllo sull'espressione artistica.

L'ultima novità che merita di essere richiamata riguarda la disciplina del matrimonio. Il testo finale, in realtà, non è così dirompente come era il testo base. Su pressione di Mariela Castro, figlia di Raúl Castro, presidente del Centro Nazionale di Educazione Sessuale di Cuba e attivista per i diritti LGBT, era stata introdotta una disposizione che riconosceva il matrimonio come unione fra due persone (art. 68). La previsione, unita a quella dell'art. 40 che vieta ogni discriminazione sulla base del genere, era volta ad introdurre a Cuba i matrimoni *same-sex*. La consultazione popolare, tuttavia, ha portato a riformulare il testo base, giungendo ad una disposizione meno avanzata e dai contorni piuttosto vaghi. L'art. 82 del testo finale, infatti, si limita a riconoscere e proteggere il matrimonio, senza precisi riferimenti al sesso di chi lo contrae. Sarà dunque necessario attendere l'adozione del nuovo Codice della famiglia, per comprendere se sarà davvero garantito spazio a matrimoni diversi da quelli tradizionali.

6. *Conclusioni* – Dare un giudizio sulla nuova Costituzione cubana è dunque principalmente una questione di prospettiva. Se ci si pone nell'ottica dell'ordinamento socialista, si possono valutare in modo particolarmente favorevole alcune riforme, soprattutto in tema di diritti. Il catalogo disegnato dalla Costituzione cubana è uno dei più ricchi nel panorama comparato e, ad esempio in materia di tutela dell'ambiente, le previsioni sono più avanzate di molte Costituzioni occidentali.

Se, tuttavia, si guarda alla nuova Costituzione cubana con le lenti del costituzionalismo liberale, allora non si può che registrare la perdurante assenza del principio di separazione dei poteri, la mancanza di un doppio livello di legalità, la presenza di un partito unico e la mancanza di effettività nella tutela dei più importanti diritti fondamentali.

Come il Preambolo riconosce, la Costituzione cubana è e resta socialista, con tutto il fascino e tutte le critiche che questo modello richiama alla mente di chi si è formato nell'altra metà del mondo.

Due elementi, tuttavia, prescindono dall'impostazione ideologica. Anzitutto, è da rimarcare la grande partecipazione popolare che si è avuta, soprattutto nella fase intermedia di valutazione del testo base e di proposta degli emendamenti. Questa considerazione, legata all'esito del referendum, che ha visto un'approvazione sì massiccia, ma non così granitica come in passato, consente di concludere che la partecipazione del popolo alla vita istituzionale cubana sia viva e possa in futuro assumere un ruolo protagonista.

In secondo luogo, il tramonto del principio di unitarietà del potere, e del conseguente accentramento in capo al solo Presidente del Consiglio di Stato, lascia immaginare che – in tempi più o meno ravvicinati – possano aprirsi profondi confronti, se non scontri, tra i diversi organi costituzionali.

Non resta, dunque, che attendere e vedere come la Costituzione sarà fatta vivere. Nell'ordinamento cubano, infatti, sono le leggi e le dinamiche politiche che danno un corpo alla Costituzione, e non viceversa.